



Comune di SAN DAMIANO MACRA

Via Roma 2/d - Provincia di CUNEO

Tel. 0171/900203-Fax. 0171/900935

san.damiano.macra@ruparpiemonte.it

segretario.san.damiano.macra@cert.ruparpiemonte.it

Ordinanza n. 3/2026

Protocollo n. 0000712

Addì, 7 marzo 2026

OGGETTO: Disciplina della combustione del materiale vegetale e di potatura. Deroa al divieto di abbruciamento di materiale vegetale.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'allegato "B" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-2916 del 26/02/2021, il Comune di San Damiano Macra ricade in zona montana denominata IT0121;

Premesso che la Regione Piemonte con L.R. 04/10/2018, n. 15, all'art. 10, comma 2, (Legge quadro in materia di incendi boschivi) ha disposto: "E' vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo";

Preso atto che la Regione Piemonte con l'art. 1, comma 1, della L.R. 3/2020 ha inserito il comma 1 bis all'art. 16 della L.R. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", disponendo: "Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018 (Norme di attuazione della L. 353/2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui culturali, per un massimo di trenta giorni, anche non consecutivi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.L.vo 152/2006 (Norme in materia ambientale)";

Premesso che si rende necessario provvedere a regolamentare le operazioni di combustione del materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco anche in considerazione del fatto che l'economia agricola insediata sul territorio comunale è costituita per gran parte da silvicoltura ed attività forestali, che necessitano di pulizia come la raccolta del fogliame a terra, e che fra le altre attività colturali rientra la potatura periodica delle varie piante da frutto ed ornamentali, che generano la produzione di ramaglie che costituiscono residui agricoli;

Visto l'art. 14, comma 8, lettera b), Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 116, con il quale viene inserito il comma 6 bis all'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 disponendo: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (1 metro stero = 1 m³ di pezzi di legna lunghi un metro, ben accatastati parallelamente gli uni agli altri) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma, all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tal attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

Dato atto che necessita garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle ramaglie risultanti dalla potatura al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesto e la propagazione di incendi e per la diffusione di fitopatologie;

Considerato che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi degli stessi, provocando ostruzioni nelle scoline e nei corsi d'acqua, diminuendone la capacità di deflusso con conseguenze negative sull'assetto idrogeologico del territorio;

Ritenuto utile e necessario procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni anche non continuativi;

Considerato che con propria Ordinanza n. 13/2024 in data 21 ottobre 2024 venivano derogati 16 giorni dal divieto di abbruciamento dei residui vegetali, è ancora possibile derogare altri 14 giorni;

Preso atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

Vista la L.R. 15/2018;

Vista la Legge Regionale 22/01/2019, numero 1

Vista la L.R. 3/2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139, così come integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28/09/2018, n. 57-7628;

ORDINA

Per le ragioni meglio precisare in premessa, in attuazione all'art. 1, comma 1, della L.R. 3/2020, è consentita la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e di potatura, provenienti da attività agricola (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), nelle seguenti giornate:

da Sabato 14 marzo 2026 a martedì 31 marzo 2026

alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

- Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi in assenza di vento;
- Nel caso che in seguito all'accensione di fuochi, sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità per la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza;
- La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
- La combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Piemonte lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

La violazione delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è punita come previsto dall'art. 7/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con applicazione della disciplina sanzionatoria di cui alla Legge 689/81.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/71 al TAR del Piemonte, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 (www.comune.sandamianomacra.cn.it) e viene trasmessa alla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Gruppo di Dronero.



IL SINDACO
GIANPIÙ Giorgio